

**Parti**

Ricorrenti: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08), Multiservice Srl (C-320/08)

Convenuti: Telecom Italia SpA (C-317/08), Wind SpA (C-318/08) Telecom Italia SpA (C-319/08), Telecom Italia SpA (C-320/08)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Ischia — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12) e dell'art. 6 della Convenzione europea — Controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori dirette al risarcimenti dei danni subiti a causa di un asserito inadempimento del contratto avente ad oggetto il servizio telefonico fornito dall'operatore — Normativa nazionale che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio previamente alla proposizione di ricorso in sede giurisdizionale — Possibilità di proporre un ricorso in sede giurisdizionale senza esperire il tentativo di conciliazione

**Dispositivo**

L'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.

Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.

(<sup>1</sup>) GU C 236 del 13.9.2008.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 marzo 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard, Newcastle UFC

(Causa C-325/08) (<sup>1</sup>)

(Art. 39 CE — Libera circolazione dei lavoratori — Restrizioni — Calciatori professionisti — Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione — Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo — Giustificazioni — Obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori)

(2010/C 134/05)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

Ricorrente: Olympique Lyonnais SASP

Resistenti: Olivier Bernard, Newcastle UFC

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 39 CE — Disposizione legislativa nazionale che obbliga un calciatore a risarcire il club che l'ha formato, qualora, al termine del suo periodo di formazione, firmi un contratto da calciatore professionista con un club di un altro Stato membro — Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori — Possibile giustificazione di una simile restrizione con la necessità di incoraggiare il reclutamento e la formazione di giovani giocatori professionisti

**Dispositivo**

L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 27.9.2008.